STATUTO SOCIALE DELLA "PRO GRIGIONI ITALIANO" SEZIONE DI LUGANO

I. NOME, SEDE E NATURA GIURIDICA

Art.l Sotto la denominazione "Sezione di Lugano della Pro Grigioni Italiano" è costituita una società ai sensi dell'articolo 60 del Codice Civile Svizzero.L'associazione accoglie come soci i grigioni italiani e i simpatizzanti. Domicilio legale dell'associazione è quello del suo presidente. L'anno di gestione coincide con quello civile e cioè dal primo gennaio al 31 dicembre. Entro i limiti dello statuto centrale della Pro Grigioni Italiano, la Sezione si costituisce in piena autonomia.

II. NATURA E SCOPO

Art.2 L'associazione è apolitica e aconfessionale. Essa si propone:

- a) di promuovere manifestazioni della vita grigionitaliana e grigionese in campo cultu rale, artistico e sociale;
- b) di mantenere vivo l'amore per le valli del Grigioni italiano e di accrescere e rafforzare l'identità della Svizzera italiana;
- c) di coltivare lo spirito di solidarietà e d'amicizia fra i propri aderenti.

III. SOCI

Art.3 La Società si compone di soci attivi, sostenitori e onorari.

- a) soci attivi sono tutte le persone che adempiono regolarmente agli obblighi del presente statuto;
- b) soci sostenitori sono le persone fisiche giuridiche che desiderano dare il loro appoggio alla Sezione, con il pagamento di una quota annua superiore a quella normale;
- c) soci onorari sono le persone che si sono rese particolarmente benemerite della Sezione; essi vengono nominati dall'assemblea su proposta del Comitato.

IV. ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art.4 Gli organi della Sezione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci,
- b) il comitato.
- c) la commissione di revisione.

V. ASSEMBLEA

- Art.5 L'assemblea generale ordinaria è convocata, dal comitato, di regola una volta all'anno entro il 31 marzo ed in via straordinaria ogni qualvolta lo esigono questioni di carattere urgente, su decisione del Comitato oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci attivi. Il Comitato in quest'ultimo caso dovrà indire l'assemblea entro il termine di un mese. La convocazione deve avvenire per iscritto.
- Art.6 Sono di competenza dell'Assemblea generale ordinaria:
- a) la nomina del presidente della Sezione e dei membri del Comitato;
- b) la nomina della commissione di revisione, composta di due membri e un supplente;
- c) la nomina dei soci onorari;
- d) l'approvazione dello statuto sociale e delle relative modifiche;
- e) l'approvazione del rapporto morale e finanziario del Comitato, rispettivamente del Cassiere:
- f)l'approvazione del preventivo;
- g) la fissazione della quota sociale.
- Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando essa è stata regolarmente convocata e qualunque sia il numero dei soci presenti.

VI. COMITATO

- Art.7 Il Comitato si compone da 7 a ll membri compreso il presidente. Sia il comitato, sia la commissione di revisione rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Art.8 Al Comitato incombono tutti quei compiti che non sono di competenza dell'Assemblea e in particolare:
- a) la nomina tra i membri del Comitato del vice-presidente, del segretario e del cassiere;
- b) la scelta o nomina di eventuali collaboratori, commissioni e delegati;
- c) l'allestimento dei preventivi.
- Il Comitato è convocato dal presidente o su domanda di cinque dei suoi membri.
- Art.9 Il Comitato decide a maggioranza assoluta dei presenti, sempre che sia stato regolarmente convocato.
- Art.10. Il presidente può decidere in caso di parità con doppio voto.

- Art.ll Il presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi; dirige le sedute di comitato e l'assemblea generale dei soci.
- Art.12 Il segretario cura la redazione dei verbali dell'assemblea, provvede alla corrispondenza ed ai lavori di cancelleria per l'attività della Sezione e custodisce gli atti sociali.
- Art.13 Il cassiere amministra le finanze della Sezione e procede all'incasso delle quote sociali.

VIII. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Art.14 Lo scioglimento dell'associazione non può essere deciso che da un'assemblea straodinaria dei soci convocata appositamente per discutere sull'oggetto. Questa assemblea potrà validamente deliberare, rispettivamente votare lo scioglimento della socie tà solo alla presenza di almeno due terzi dei soci attivi. Tale assemblea si pronuncerà nel contempo anche sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio della Sezione, patrimonio che comunque dovrà rimanere a disposizione per un perido di due anni, depositandolo presso la sede centrale.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 L'associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio. E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art.16 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto fanno stato gli statuti centrali della Pro Grigioni Italiano.

Art.17 Il presente statuto è stato accettato dall'assemblea generale ordinaria del 2 aprile 1987. Esso abroga lo statuto precedente ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale della Pro Grigioni Italiano.

PRO GRIGIONI ITALIANO Sezione di Lugano

Il presidente

Il segretario

Nota di approvazione

Il presente statuto è stato approvato dal Comitato centrale della Pro Grigioni Italiano nella sua seduta del 22 agosto 1984

Il presidente centrale

Il segretario